

COMUNITA' MONTANA dei Monti Dauni Settentrionali

Casalnuovo Monterotaro (Foggia)

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

N. 05/2014

Oggetto:	Congedo straordinario biennale retribuito per il periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2016 ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 del dipendente a tempo pieno ed indeterminato Sig. PERRELLA Andrea Giuseppe (cat. C 3).
----------	--

Il giorno 19 maggio 2014, in Casalnuovo Monterotaro, presso la sede della Comunità Montana, con l'assistenza del segretario f.f. ing. Alfonso De Vita (Art. 15 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

Visti:

- la L. R. n. 36/2008 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 550 del 09/08/2013, con cui veniva nominato Commissario liquidatore unico di tutte le Comunità Montane pugliesi sopresse ai sensi dell'art. 29 della Legge regionale 07/08/2013 n. 26 il dr. Giuseppe Marotta;
- il verbale di insediamento del Commissario liquidatore in data 02/09/2013, con cui assumeva le funzioni relative;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 550 del 09/08/2013, il Commissario liquidatore unico cessa dalla carica con l'estinzione delle Comunità Montane;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo generale dell'ente n. 183 del 27/03/2014 con la quale il dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso questa Comunità Montana sig. Perrella Andrea Giuseppe (cat. C 3) nato a Celenza Valfortore il 27/01/1954, chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito spettante al convivente di persona in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per il periodo che va dal 01/06/2014 al 31/05/2016, al fine di assistere la sig. Sig.ra IAMELE Maria Felicetta, vedova, nata a Celenza V.re (Fg) il 12/08/1928 C.F MLIMFL28M52C429D ed ivi residente alla Via Cairoli n. 124, in condizioni di disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 104/1992 dalla Commissione di Lucera in data 30/11/2013, dichiarando che la succitata sig.ra è il proprio genitore poiché ricorre una delle situazioni stabilite dalla Legge e allega la documentazione idonea ad attestarlo;

PRESO ATTO che:

- il decreto legislativo n. 119/2011 ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi modificando l' art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
- tra i soggetti che hanno diritto a fruire del congedo di cui sopra vi sono anche i figli conviventi con la persona gravemente disabile;
- il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto presta assistenza;

- il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal D. Lgs. 119/2011), e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano per un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale;
- detto importo (quello citato e relativo al 2011) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi ai consumi per le famiglie di operai e impiegati;
- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

VISTO quanto dichiarato dal dipendente a tempo pieno ed indeterminato Sig. Perrella Andrea Giuseppe (cat. C 3) nell'istanza di cui sopra, che a buon fine si allega in copia, attestante:

- la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione del congedo di che trattasi;
- la non fruizione, in tutta la vita lavorativa, di congedi straordinari retribuiti per lo stesso genitore o per altro familiare;
- la non fruizione, in tutta la vita lavorativa, di congedi straordinari non retribuiti per "gravi e documentati motivi familiari";

CONSIDERATO che:

- L'INPS con circolare n. 32 del 06/03/2012 e il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 03/02/2012 hanno contemporaneamente fornito alcune istruzioni operative, per molti versi sovrapponibili, in merito alle disposizioni introdotte dagli artt. 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo 119/2011;

PRECISATO che il soggetto fruitore del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, della D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. ii. non potrà svolgere alcuna altra attività lavorativa;

VISTO il D. Lgs. N. 119 del 18.07.2011;

VISTO l' art. 42 del D. Lgs. 15 1/2001;

VISTO l'art. 24 della Legge n. 183/2010,

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il vigente regolamento comunitario per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunitario;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnico e contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- DI CONCEDERE al dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso questa Comunità Montana (cat. C 3) sig. Perrella Andrea Giuseppe, nato a Celenza Valfortore il 27/01/1954 un congedo straordinario retribuito spettante al convivente di persona in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 per il periodo che va dal 01/06/2014 al 31/05/2016, al fine di assistere la sig.ra Sig.ra IAMELE Maria Felicetta, vedova, nata a Celenza V.re (Fg) il 12/08/1928 C.F MLIMFL28M52C429D ed ivi residente alla Via Cairoli n. 124, in condizione di disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 4 comma della Legge 104/1992 dalla Commissione ASL di Lucera in data 30/11/2013, attestando che la succitata il sig.ra Iamele Maria Felicetta è genitore del soggetto richiedente poiché ricorre una delle situazioni stabilite dalla legge;

- DI FARE OBBLIGO al dipendente in argomento, di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione;

- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico e Finanziario di tutti gli adempimenti consequenziali al predetto atto;

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore economico e finanziario e al dipendente interessato;
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Si esprime:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, D. Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Settore
Economico – Finanziario
(f.to rag. Felice Iamele)

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Commissario liquidatore unico
(f.to dr. Giuseppe Marotta)

Il segretario dirigente f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)

N. 05 del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito informatico dell'Ente.

Il, 19/05/2014

Il segretario dirigente f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)

Il presente decreto è divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Il, 19/05/2014

Il segretario dirigente f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
